



COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 modificata dalla
D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003

REGOLAMENTO

(aggiornamento giugno 2006)

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

Villa d'Almè, giugno 2006

INDICE	Pag.
1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	1
2 DEFINIZIONI	1
3 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4 COMPETENZE COMUNALI	2
5 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	3
5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	3
5.2 RETICOLO IDRICO MINORE	4
6 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	4
6.1 DIVIETI.....	5
6.2 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	6
7 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	8
7.1 ATTRAVERSAMENTI.....	8
7.2 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	9
7.3 RILASCIO NULLA-OSTA PER RICHIESTE DI SDEMANIALIZZAZIONE	10
7.4 APPLICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	11
7.5 MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA	11
7.6 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	11
8 PROCEDURE PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	12

1. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e gli indirizzi che devono essere rispettati negli interventi di gestione e trasformazione del territorio comunale all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), definito dall'Amministrazione Comunale.

L'obiettivo da perseguire nelle attività di polizia idraulica, si sintetizza nella valorizzazione e salvaguardia del reticolo idrico comunale, nonché nella protezione dello stesso da rischi naturali o conseguenti a modifiche e trasformazioni del territorio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- *Reticolo Idrico Principale*: comprende i corsi d'acqua individuati dagli Uffici dell'ex Genio Civile sulla base delle indicazioni contenute nelle D.G.R. n. 6/47310 del 22.12.1999, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia. Il Reticolo Idrico Principale é definito nell'Allegato "A" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Individuazione del reticolo idrico principale".
- *Reticolo Idrico Minore*: comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle "acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" e delle acque già individuate nel reticolo idrico principale; l'esercizio della polizia idraulica compete ai Comuni. Il Reticolo Idrico Minore é definito nell'Allegato "B" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale".
- *Fascia di rispetto*: comprende una porzione di territorio circostante un corso d'acqua; individua un'area da tutelare all'interno della quale, ai sensi del presente regolamento, sono indicate le attività vietate e normate quelle soggette ad autorizzazione comunale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi a cui si attiene il presente regolamento sono:

R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, identifica fiumi, torrenti e corsi d’acqua.

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933.

D.G.R. n. 7/47310 del 22/12/1999 ha fornito indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale.

L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” con cui è stato decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni.

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.

4. COMPETENZE COMUNALI

La D.G.R. n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. n. 7/13950, stabilisce i criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica e le funzioni relative alla manutenzione dei

corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), ai Comuni, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica, secondo la loro specifica competenza territoriale.

Le competenze comunali in materia possono essere suddivise in tre categorie:

- *Pianificazione territoriale*: individuazione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, con norme tecniche attuative;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni urbanistiche, autorizzazioni allo scarico in corsi d'acqua (relativamente all'aspetto quantitativo delle acque recapitate), applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica relativi al RIM;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Sono di competenza Regionale – Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato "A" della D.G.R. n. 7/13950 ("Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale") e l'approvazione dei Decreti e dei Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore (DGR 7/7868 punto 7).

5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

5.1 Reticolo idrico Principale

Il Torrente Quisa; il Rio Morla ed il Torrente Tremana sono inseriti nell'elenco di cui all'Allegato "A" alla D.G.R. n. 7/13950 che individua il reticolo idrico principale; su tali corsi d'acqua le competenze in materia di polizia idraulica sono in capo alla Regione Lombardia.

I criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono definiti dall'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/13950: sugli elaborati grafici sono state comunque riportate le aree di rispetto, non inferiori a 10 m e misurate, a seconda dei casi, dal ciglio di sponda stabile dell'alveo e dal bordo esterno della tubazione in caso di tratti intubati.

5.2 Reticolo idrico Minore

I criteri utilizzati per il dimensionamento delle fasce fluviali dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore stati specificati nella relazione tecnica, allegata al presente regolamento. Le fasce di rispetto individuate possono essere classificate in alcune categorie, di seguito riportate.

Fascia di rispetto non inferiore a 10 m:

- per i corsi d'acqua a cielo aperto, misurata dal ciglio di sponda stabile o, se non presente, dal livello di piena ordinaria;
- per i tratti d'alveo coperti o intubati, calcolata a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile morfologicamente, o a partire dal bordo esterno della tubazione;
- lungo i canali artificiali, calcolata da ciascun lato della sponda del canale;

Fascia di rispetto non inferiore a 5 m:

- per alcuni tratti d'alveo coperti o intubati compresi nel centro edificato (previe opportune verifiche idrauliche e morfologiche), calcolata a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile, o dal bordo esterno della tubazione;
- per alcuni tratti d'alveo a cielo aperto con particolari condizioni idrauliche e morfologiche (previe opportune verifiche), misurata dal ciglio di sponda stabile o, se non presente, dal livello di piena ordinaria.

Le fasce così identificate hanno un significato di difesa geomorfologica ed idraulica, oltre a consentire l'accesso alle sponde per i necessari interventi di pulizia e manutenzione lungo l'alveo.

6. NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sono state definite

sulla base della normativa vigente, in particolare secondo indicazioni fornite nel R.D. n. 523/1904, nel D.Lgs 152/99, nella DGR 7/13950.

All'interno delle fasce di rispetto definite sul Reticolo Idrico Minore si applicano le prescrizioni successivamente riportate.

6.1 Divieti

All'interno degli alvei e delle fasce di rispetto sono vietati:

1. Qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo.
2. La ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 457/78 art. 31 lettera d, e successiva L.R. 12/2005).
3. Movimenti terra, a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile minore di 10 m, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale e di realizzazione di piste ciclo-pednali, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
4. Opere in sotterraneo (piani interrati di edifici o garage).
5. Qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda.
6. Opere di tombinatura, ai sensi ex-art. 41 del D.Lgs 152/99 e successive integrazioni; fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99, come modificato dal successivo D.Lgs 152/2006).
7. Qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al

- miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
8. Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99, come modificato dal successivo D.Lgs 152/2006).
 9. Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

6.2 Attività soggette ad autorizzazione

Ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale, possono essere realizzate le seguenti opere, previa autorizzazione:

1. Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico, di ristrutturazione senza ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 457/78 e successivamente recepiti dalla L.R. 12/2005, senza aumenti della superficie calpestabile esterna all'edificio.
2. Demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti, ovvero parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
3. Interventi di mitigazione della vulnerabilità di edifici e di impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
4. Manutenzione straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro conservativo e risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.
5. Interventi di recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere, a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica, comunque tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.
6. Sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce.

7. Reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.; tali interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. In caso di sottoservizi (reti interrato) gli stessi dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata fluviale.
8. Interventi che non comportino alterazioni del regime naturale del corso d'acqua.
9. Opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica.
10. Difese radenti che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo e non sporgano dalla quota del piano campagna.
11. Muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di intervento.
12. Modifiche di percorso a condizione che siano garantiti il mantenimento della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque.
13. Interventi temporanei di urgenza a cura dell'Organo idraulico territorialmente competente.
14. Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.
15. Interventi alle strutture connesse all'utilizzo e gestione dei canali di derivazione.
16. Scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.

Ogni richiesta di intervento potrà essere concessa previa autorizzazione da parte del Comune (Ente gestore), che subordinerà il ritiro del "permesso di costruire" (o prevedendone l'acquisizione preventiva in caso di DIA), alla presentazione e approvazione della richiesta di autorizzazione secondo le modalità successivamente indicate.

7. GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica delegati ai Comuni rientrano:

- Rilascio di “nulla osta idraulico” per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere);
- Autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate;
- Rilascio di nulla-osta idraulici per richieste di sdemanializzazione inoltrate alle Agenzie del Demanio, sul reticolo idrico minore;
- Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;
- Applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- Verifica dell’acquisizione dell’autorizzazione paesistica nel caso di interventi in aree soggette a vincolo paesistico;
- Attività manutentiva.

7.1 Attraversamenti

Per attraversamenti si intendono ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere.

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m sono regolamentati dalla direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 2 e 3 (approvata con Delibera dell'Autorità n. 2/99).

Per i manufatti con luce minore di 6 m è facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. Il progetto dovrà comunque essere accompagnato da una relazione idrologica-idraulica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti che il dimensionamento è stato effettuato considerando:

- un evento di piena calcolato con tempo di ritorno di 100 anni con un franco minimo di 1 m tra intradosso della struttura e quota di massima piena, per i corsi d'acqua di maggiori dimensioni, cioè quelli identificati cartograficamente

e nelle tabelle allegate alla relazione tecnica, con una sola cifra che segue la sigla del corso d'acqua principale di appartenenza, ad es. GB088-1);

- un evento di piena calcolato con tempo di ritorno di 50 anni con un franco minimo di 1 m tra intradosso della struttura e quota di massima piena per i corsi d'acqua di piccole dimensioni, cioè quelli identificati cartograficamente e nelle tabelle allegate alla relazione tecnica, con due o tre cifre che seguono la sigla del corso d'acqua principale di appartenenza, ad es. GB088-123).

In ogni caso i criteri da osservare per i manufatti di attraversamento sono:

- mantenimento della sezione di deflusso;
- intradosso a quota superiore al piano campagna;
- mantenimento della pendenza dell'alveo del corso d'acqua, evitando la realizzazione di soglie di fondo;
- evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali;
- attraversamenti e manufatti che dovranno essere interrati, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, devono essere posti a quota superiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e difesi dal danneggiamento derivante dall'erosione.

7.2 Scarichi in corsi d'acqua

All'amministrazione comunale compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici e scolmatori di troppo pieno di acque fognarie, nei corsi d'acqua appartenenti al RIM per l'aspetto quantitativo delle acque recapitate ed è da intendersi complementare e, in nessun caso sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente autorità (Provincia).

Spetta al richiedente la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po deve definire con apposita direttiva le modalità e i limiti a cui assoggettare gli scarichi, ottemperando a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI.

In attesa della suddetta direttiva si adottano i parametri di ammissibilità previsti dal Piano di risanamento Regionale delle acque, che prevedono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga con direzione prossima alla corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente a smaltire le portate di scarico previste, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione ecc.) previa verifica della permeabilità del terreno.

7.3 Rilascio nulla-osta per richieste di sdemanializzazione

L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico per le richieste di sdemanializzazione sul RIM inviate all'Agenzia del Demanio.

Ai sensi dell'art. 41 - comma 4 del D. Lgs. 152/99, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nel caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, il Comune potrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni: la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione cartografica.

7.4 Applicazione dei canoni di polizia idraulica

I canoni di concessione vengono calcolati con riferimento ai Canoni regionali riportati nell'Allegato "C" alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e a successive eventuali modifiche o aggiornamenti.

7.6 Mancato rispetto delle norme di polizia idraulica

Opere abusive o difformi da quanto già autorizzato dovranno essere autodenunciate al Comune dal Titolare della proprietà e/o dall'esecutore entro centottanta giorni dall'approvazione delle presenti norme di polizia idraulica da parte della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia.

Potranno essere accolte esclusivamente le istanze relative ad opere che non pregiudicano l'incolumità pubblica, con pagamento del canone per opere similari, come stabilito dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e successive eventuali modifiche e aggiornamenti. Le suddette istanze dovranno essere supportate da adeguata documentazione asseverata e redatta da professionista abilitato, che attesti l'idoneità idraulica delle opere.

7.7 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Qualora non sussistano le condizioni necessarie per la procedura di cui al precedente punto 7.6, o in caso di inadempienza, il comune procederà con diffida a provvedere alla riduzione in pristino con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/85 e successive m.i.

Relativamente alle domande di autorizzazione in sanatoria presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, previa verifica di compatibilità idraulica, può esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e successive m.i.

8. PROCEDURE PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere ammissibili sul RIM dovranno essere indirizzate al Comune, differenziandole a seconda della tipologia dell'intervento in:

- A - Attraversamenti aerei
- B - Attraversamenti in sub-alveo
- C - Tombinature
- D - Transito di sommità arginale
- E - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua
- F - Sfalcio erbe - taglio piante
- G - Scarichi acque
- H - Occupazione aree demaniali

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate dei seguenti elaborati, in triplice copie (quattro copie se l'opera rientra in zona soggetta a vincolo paesistico):

Relazione, redatta da professionisti abilitati, contenente:

- Luogo e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Analisi idrologica e idraulica comprendente le verifiche di compatibilità idraulica (attraversamenti in sub-alveo, tombinature, ecc...);
- Analisi di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e mantenimento o ripristino della vegetazione sulle sponde del corso d'acqua;
- Documentazione fotografica.

Elaborati cartografici consistenti in:

- Estratto mappa catastale con indicazione delle opere in scala 1:2.000;
- Corografia in scala 1:10.000;

- Estratto del PRG comunale in scala 1:2.000;
- Planimetria dello stato attuale e di progetto;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e progetto) quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere, particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

Dichiarazioni:

- Dichiarazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle autorizzazioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il relativo canone annuo.

DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI

Villa d'Almè, giugno 2006